

SCHEMA DI ACCORDO TRA
AZIENDE SANITARIE LOCALI TORINO 1, 2, 3, 4
COMUNE DI TORINO
ENTI INSERITI NELL'ALBO DI PRESTATORI DI SERVIZI
SOCIO-SANITARI
SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'
(SEZIONE B)

PREMESSO CHE

In attuazione del Decreto legislativo n. 502/92 e s. m. i. e della Legge n. 328/2000, ai sensi delle Leggi regionali n. 62/95 e n. 61/97 e delle DGR applicative ed in particolare della n. 230-23699 del 22 dicembre 1997, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 n. mecc. 2002 09746/19 che ha istituito l'Albo dei prestatori di Servizi Socio Sanitari e della deliberazione della Giunta Comunale dell'8 aprile 2003 esecutiva dal 27 aprile 2003, n. mecc. 2003 02432/19 Convenzione tra il Comune di Torino e le AA.SS.LL. 1/2/3/4 per attività socio-assistenziali a rilievo sanitario a favore di disabili e minori con problematiche relazionali - anni 2000,2001,2002. Rinnovo per gli anni 2003,2004, a recepimento degli Indirizzi programmatici espressi dalle Conferenze dei Presidenti di Circostrizione alle AA.SS.LL. cittadine per l'anno 2003, nelle more della definizione dell'atto applicativo regionale del DPCM 8 febbraio 2002 "Livelli essenziali di assistenza"

TRA

Il Comune di Torino, codice fiscale n.00514490010, in persona del Direttore della Divisione Servizi Socio Assistenziali, domiciliato, al fine del presente atto, presso la sede via C. I. Giulio, 22

L'Azienda sanitaria locale 1, codice fiscale n. 05437630014, in persona del Direttore Generaledomiciliato, al fine del presente atto, presso la sede dell'ASL via S. Secondo 29, Torino

L'Azienda sanitaria locale 2, codice fiscale n. 068319100110, in persona del Direttore Generaledomiciliato, al fine del presente atto, presso la sede dell'ASL via Tofane 71, Torino

L'Azienda sanitaria locale 3 codice fiscale n. 03127980013, in persona del Direttore Generaledomiciliato, al fine del presente atto, presso la sede dell'ASL c.so Svizzera 164, Torino

L'Azienda sanitaria locale 4, codice fiscale n. 05438230012, in persona del Direttore Generale..... domiciliato, al fine del presente atto, presso la sede dell'ASL strada dell'Arrivore 25, Torino

E

L'Ente _____ di seguito denominato "Ente") nella
persona del suo rappresentante legale _____ nato a
_____ il _____
Residente in _____
Con sede in _____
Codice fiscale/partita IVA _____

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO

Le AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4 e il Comune di Torino stipulano accordo con l'Ente per l'esercizio dell'attività socio sanitaria rivolta a persone disabili che si svolge nel presidio/servizio:

Sito in _____

autorizzato al funzionamento quale _____

con atto _____

Detto accordo impegna le AA.SS.LL. 1,2,3,4 e il Comune di Torino (*in caso di integrazione della quota assistenziale alle persone aventi diritto*) ad occupare e a remunerare solo i posti che di volta in volta verranno utilizzati (con specifica impegnativa) secondo le procedure e con le modalità definite nella Deliberazione della Giunta Comunale del 26/11/2002 (mecc. n. 02 09746/19) avente per oggetto "Istituzione albo prestatori di servizi socio-sanitari per persone disabili ed anziane non autosufficienti. Sperimentazione" e della Deliberazione della Giunta Comunale del 05.08.2003 (n. mecc. 06283/019) avente per oggetto: "Albo prestatori di servizi socio-sanitari, sezione B, "Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Definizione degli standard gestionali e strutturali, requisiti sperimentali di qualità. Approvazione schema di accordo. Istituzione gruppo misto partecipato" e secondo quanto definito negli articoli seguenti.

Il presente accordo è pertanto riferito al presidio e non ad un numero predeterminato di posti. Per quanto attiene i servizi connessi ai presidi si fa riferimento al progetto validato dalla commissione interistituzionale.

Valutati tutti i termini del presente accordo, anche economici, l'Ente accetta l'accordo e si impegna a garantire alle persone disabili inserite le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto previsto dalle sopra citate deliberazioni e indicato nei successivi articoli.

ART. 2 RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ED IMPEGNI DELL'ENTE

Per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo, l'Ente mette a disposizione:

- struttura e organizzazione che garantiscano i servizi generali
- le sedi del presidio
- il personale addetto, suddiviso per figure professionali, in numero adeguato a garantire gli standard assistenziali previsti dalla DGR 230-23699 del 22 dicembre 1997 per la tipologia

autorizzata e dalle tabelle che indicano i diversi livelli di intensità di prestazione approvate con la deliberazione del 05.08.2003 n. mecc. 06283/019

- il progetto di servizio così come validato per l'iscrizione all'albo, nel rispetto dei requisiti di qualità riferiti alla tipologia del servizio e delle persone in carico.

Presso il servizio sede di attività devono essere tenute aggiornate tutte le documentazioni atte al mantenimento del regime autorizzativo. Si richiamano inoltre le seguenti documentazioni:

- * la scheda di ammissione con relativo accordo che regoli i rapporti tra Ente e persona disabile e/o famiglia-tutore sottoscritto dalle parti
- * la documentazione dettagliata riferita alle attività giornaliere, settimanali, mensili annuali
- * una scheda clinica aggiornata relativa alle persone seguite
- * un quaderno delle somministrazioni farmacologiche
- * un quaderno che riporti i fatti salienti con particolare riguardo per la vita di relazione, i rapporti con gli altri ospiti, le attività svolte, i progressi fatti sulla base del progetto individuale redatto, i comportamenti adattativi o disadattativi
- * un registro del personale e degli infortuni
- * schema di turnazione del personale.

Si riconosce all'Ente la facoltà di avvalersi della collaborazione di altre Agenzie, Cooperative, Enti o Associazioni nella realizzazione del progetto educativo-riabilitativo e risocializzante.

Resta ferma la responsabilità civile e penale dell'Ente sotto ogni aspetto per quanto accada agli utenti nell'arco della presa in carico (24 ore per i servizi residenziali, periodo di funzionamento dei servizi diurni) e per quanto possa conseguire dalla predetta collaborazione.

L'Ente, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, deve trasmettere al Comune di Torino e alle AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 (in base all'afferenza territoriale degli ospiti) l'elenco nominativo, con relative qualifiche ed impegno del monte ore settimanale, del personale costituente l'équipe delle strutture interessate.

Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 675/96, l'Ente viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, responsabile del trattamento dei dati personali degli ospiti.

Al fine di un corretto svolgimento di tale funzione in base alla medesima legge e successive modificazioni:

A) l'Ente si impegna a fornire agli ospiti una informativa scritta nella quale:

- si comunica che i dati personali raccolti dall'Ente potranno, per i soli fini connessi allo svolgimento del servizio, essere comunicati dalla stessa a soggetti terzi secondo i limiti dell'autorizzazione di cui al successivo punto B)

B) Il Comune di Torino e le AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 – sulla base dell'afferenza territoriale della singola persona -, quali titolari del trattamento dei dati degli ospiti, autorizzano l'Ente a comunicare dati personali da essa raccolti, limitatamente alle funzioni necessarie per un efficace svolgimento del servizio, alle seguenti categorie di soggetti:

- Aziende e Servizi del Sistema Sanitario Nazionale
- Enti pubblici non economici che esercitano funzioni in materia socio-assistenziale;
- Soggetti pubblici e privati ai quali il Comune di Torino e le AA.SS.LL. nn. 1.2.34 abbiano affidata la gestione di utenti e/o di attività in ambito socio-assistenziale a rilievo sanitario.

Nel caso in cui l'Ente intenda comunicare dati personali degli utenti ad altri soggetti deve richiedere apposita autorizzazione dei titolari nonché comunicarlo alla persona cui i dati si riferiscono.

Per l'utilizzo dei dati personali degli utenti da parte di tirocinanti, volontari e obiettori di coscienza che collaborano con l'Ente si applicano le disposizioni del presente articolo.

L'Ente si impegna a:

- garantire che i propri soci e dipendenti che operano nelle strutture siano in regola con la normativa previdenziale ed assicurativa e con le norme vigenti in materia di Igiene Pubblica
- garantire la continuità del servizio, delle attività riabilitative anche in caso di malattia e/o congedo del personale operante nelle strutture
- garantire la copertura assicurativa degli ospiti per la responsabilità civile e contro gli infortuni ed INAIL dove prevista
- assicurare un vitto adeguato, considerando anche le diete particolari individuali, previste da prescrizioni mediche ed esigenze legate a problemi di masticazione
- provvedere al servizio di lavanderia per i servizi residenziali
- provvedere a tutte le necessità di trasporto e accompagnamento degli ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali comprese quelle a valenza sanitaria
- garantire l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari
- agevolare gli ospiti per il mantenimento dei contatti familiari
- provvedere alle spese derivanti dal rispetto di tutte le norme anti-infortunistiche vigenti o successivamente intervenute dalla vigenza del presente accordo per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio
- presentare annualmente al Comune di Torino e alle AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 il piano complessivo delle attività, i piani di lavoro individualizzati, la relazione di verifica del servizio nel suo complesso.

Nel caso di mutate condizioni sanitarie degli ospiti che comportino una riprogettazione dell'intervento, l'Ente provvederà a segnalarlo al Comune di Torino e all'A.S.L. torinese di competenza (in base all'appartenenza territoriale dell'ospite interessato) i quali, mediante l'unità di valutazione handicap (UVH) competente, provvederanno ad indicare, in accordo con l'impresa titolare dell'intervento, soluzioni organizzative interne maggiormente idonee o indicare eventuali proposte alternative.

Il Comune di Torino e le AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 attivano iniziative di verifica sullo svolgimento delle prestazioni, al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo.

Sia le collocazioni sia la quantificazione della prestazione individualizzata potranno essere oggetto di revisione a seguito delle previste verifiche tecniche dei progetti di intervento individualizzati.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente è tenuto al rispetto delle normative di riferimento in particolare per i propri addetti (soci e non) al rispetto degli standard di trattamento salariale - secondo i C.C.N.L. di categoria firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale - normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta del Comune di Torino e delle AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 - a seconda dell'appartenenza territoriale dell'ospite - ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale, modelli INPS 01M, buste paga, ecc.).

L'Ente dovrà rispettare le normative nazionali e regionali per quanto attiene la qualificazione professionale del personale impegnato nella gestione e nella realizzazione dei progetti.

L'Ente si impegna ad assicurare, nel rispetto dei C.C.N.L., la partecipazione del personale a corsi ed iniziative di formazione, di aggiornamento e riqualificazione.

ART. 4 AMMISSIONI E DIMISSIONI DEGLI OSPITI

Il Settore Disabili della Divisione Servizi Sociali di concerto con le Aziende Sanitarie cittadine, sulla base di quanto stabilito dalle Unità Valutative Handicap, formalizza le ammissioni e le dimissioni.

La dimissione può avvenire su semplice richiesta del Comune di Torino e delle AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 (a seconda dell'afferenza territoriale dell'ospite) oppure su richiesta motivata dell'Impresa previa validazione ed individuazione delle modalità da parte delle Amministrazioni invianti.

L'Ente provvede a comunicare formalmente l'ammissione, la dimissione e l'eventuale assenza temporanea per qualsiasi motivo compreso il ricovero ospedaliero.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività devono essere programmate sulla base degli specifici bisogni individuali. Possono quindi essere finalizzate al progressivo potenziamento delle capacità cognitive, espressive, psicomotorie e all'acquisizione delle autonomie di base attraverso il coinvolgimento nelle mansioni di vita quotidiana, il miglioramento delle relazioni interpersonali, favorendo contatti sociali quanto più possibile ampi e significativi nella realtà locale.

Se le condizioni della persona disabile non permettono il raggiungimento delle finalità previste al comma precedente è necessario che le attività abbiano come obiettivo, invece, il mantenimento delle abilità acquisite attraverso idonee attività occupazioni socializzanti e ricreative.

ART. 6 ASSISTENZA MEDICO GENERICA E SPECIALISTICA

Per quanto attiene gli inserimenti in struttura residenziale, le prestazioni di assistenza medico generica devono avvenire per il tramite del medico di medicina generale scelto dall'ospite o da chi per esso al momento dell'ingresso in struttura. Durante la notte e nelle giornate pre-festive e festive l'assistenza medico generica è assicurata dalla guardia medica.

Le prestazioni specialistiche vengono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Tali prestazioni sono comunque erogate in aderenza alla normativa vigente per quanto riguarda le specifiche tipologie di strutture.

ART. 7 RETTA

Il Comune di Torino (per la quota dovuta riferita all'integrazione retta) e le AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4, previo recepimento del presente accordo, garantiscono il pagamento della retta giornaliera procapite, oltre IVA se dovuta, che viene ripartita sulla base:

- ❖ della D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997, per i servizi da essa previsti e secondo quanto successivamente verrà disposto dall'Amministrazione regionale in applicazione del DPCM 8 febbraio 2002 "Livelli assistenziali di assistenza"
- ❖ della Convenzione in essere, per il triennio 2000-2001-2002, tra Comune di Torino, AA.SS.LL. nn. 1-2-3-4, per attività socio-assistenziali a rilievo sanitario in favore di persone disabili e minori con problematiche relazionali, rinnovata per gli anni 2003, 2004.

Il Comune di Torino autorizza l'integrazione della quota assistenziale a carico del l'interessato, previa istruttoria di verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunale. L'Ente si impegna di conseguenza a riscontrare al Comune la differenza tra la retta dovuta dalla persona inserita e la quota assistenziale.

La retta rimane invariata per il periodo biennale di iscrizione all'albo fatti salvi gli atti amministrativi assunti dalle Amministrazioni competenti.

Essa comprende:

- **personale addetto alla persona, al coordinamento ed ai servizi generali
- **spese dirette per gli utenti
- **spese di gestione del servizio

****costi di amministrazione**

La presenza in detti servizi è considerata sull'intero arco dell'anno, ad eccezione dei servizi semiresidenziali che prevedono una specifica articolazione.

Riconoscimento delle prestazioni erogate:

nei servizi residenziali non si considerano le assenze inferiori a tre giorni complessivi in un mese, nel caso di assenze consecutive su più mesi i tre giorni sono conteggiati solo sul primo mese.

Nel caso di assenze superiori a tre giorni complessivi in un mese, la retta giornaliera viene ridotta del 30% fino ad un massimo di un mese.

Per assenze superiori non viene riconosciuta alcuna retta.

Le assenze devono essere motivate e giustificate dall'interessato e/o dai suoi famigliari, pena la dimissione dal servizio.

Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a ricoveri ospedalieri viene riconosciuta l'intera retta per i primi tre giorni, qualora venga effettuata l'assistenza alla persona per almeno otto ore giornaliere la retta viene riconosciuta senza limitazione temporale. In tal caso viene comunque mantenuto il posto previa verifica dell'idoneità del servizio in essere con le eventuali intervenute problematiche sanitarie della persona.

Qualora si verificano assenze superiori ad un massimo di dieci giorni, in carenza di motivazione e giustificazione, l'Ente attiva una verifica con il Comune di Torino e l'A.S.L. di competenza per valutare l'opportunità di procedere alla dimissione.

Dal momento della dimissione non viene riconosciuta alcuna retta.

Nella retta non è compreso quanto specificato nel dettaglio sottostante, che è da considerarsi quindi a carico dell'ospite e/o della sua famiglia o tutore.

*capi di abbigliamento personale comprese le calzature

*oggetti di igiene personale

*piccole spese di vita quotidiana (sigarette, bar ed altri generi di conforto personale)

*farmaci, ausili medici e protesici non erogati dal SSN

*ausili medici e protesici

*eventuali ticket per: farmaci, visite mediche specialistiche, accertamenti ed esami

*parcelle per consultazioni personali di professionisti e per eventuali ricoveri presso strutture che richiedano pagamenti di rette parziali o totali compreso l'accompagnamento.

Nei servizi semiresidenziali non si considerano le assenze inferiori ai tre giorni complessivi in un mese.

Nel caso di assenze superiori a tre giorni complessivi in un mese, la retta giornaliera viene ridotta del 20% fino ad un massimo di un mese. Nel caso di assenza per un secondo mese consecutivo al primo la retta viene ridotta del 50%.

Per assenze superiori a due mesi consecutivi non viene riconosciuta alcuna retta.

Nel caso di assenze consecutive su più mesi i tre giorni sono conteggiati solo sul primo mese.

Le assenze devono essere motivate e giustificate dall'interessato e/o dai suoi famigliari.

Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute viene riconosciuta l'intera retta qualora venga effettuata l'assistenza alla persona in ospedale o a domicilio per almeno sei ore giornaliere.

Qualora si verificano assenze reiterate nel tempo o comunque superiori ad un mese, in carenza di motivazione e giustificazione, l'Ente attiva una verifica con il Servizio socio sanitario competente per valutare l'opportunità di procedere alla dimissione.

La frequenza di ogni singolo utente può essere articolata sul tempo pieno o sul part-time.

Nei casi in cui si verificano numerose assenze dovute a motivi di salute, è possibile concordare con l'Ente l'ammissione di ulteriori utenti con frequenza da definirsi; tali ammissioni non comportano ulteriori impegni di spesa essendo sostituzioni di utenti per i quali le rette sono già riconosciute.

Dal momento della dimissione non viene riconosciuta alcuna retta.

Si specificano inoltre le seguenti modalità per la definizione delle presenze e delle assenze degli ospiti:

- * Nel caso di trasferimento di un ospite da un servizio residenziale ad un altro ai fini del riconoscimento economico della giornata in cui si effettua tale trasferimento, viene considerata la presenza solo nel servizio ricevente.
- * Nel caso di inserimento di un ospite in un presidio residenziale a seguito di un progetto /intervento di “tregua” verrà calcolata la retta intera solo di tale ospite e non sarà considerata in alcun modo la retta della persona assente.
- * Nel caso di assenza temporanea di un ospite sarà possibile mettere a disposizione il posto momentaneamente vuoto per un'accoglienza di tregua o di pronto intervento.
- * In caso di assenze di una persona per la quale è stata prevista una retta speciale, (che riconosca un differente rapporto operatore/utente) verrà considerato dal punto di vista del riconoscimento economico l'importo della sola retta di base .
- * Nel caso non sia fornita dal Gestore assistenza continuativa ospedaliera sulle otto ore è in ogni caso suo compito (anche se trattasi di inserimento di pronto intervento) organizzare tramite familiari ed Agenzie specializzate esterne l'Assistenza ritenuta idonea dalla struttura ospedaliera e provvedere alle necessità personali del ricoverato (es. cambio di biancheria).

ART. 8 PRESIDI A GESTIONE ASL CITTADINE (RSA)

La regolamentazione dei rapporti e delle prestazioni in ordine alla gestione tecnico amministrativa finanziaria segue le regole definite sulla base di procedure proprie di ciascuna ASL.

ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente provvede ad inviare mensilmente al Comune di Torino e all'ASL di afferenza territoriale la documentazione contabile in acconto al 95% (secondo la ripartizione di cui all'art. 7), con allegato l'elenco delle presenze degli ospiti. L'eventuale conguaglio viene inviato con cadenza trimestrale. Sulla base dei documenti presentati gli Enti corrispondono separatamente i propri corrispettivi secondo gli accordi successivi tra le parti.

ART. 10 DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti al presente accordo devono essere contestate per iscritto entro 10 giorni dalla loro rilevazione chiedendone l'adempimento.

Qualora le AA.SS.LL. e il Comune di Torino riscontrino, nei servizi forniti dall'Ente condizioni non risolvibili, che impediscono lo svolgimento delle attività ad esso affidate possono risolvere anticipatamente il presente accordo con un preavviso scritto di 90 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte di una A.S.L. o del Comune di Torino delle obbligazioni assunte con il presente accordo, l'Ente con preavviso di cui al comma precedente, può risolvere l'accordo limitatamente agli enti inadempienti con obbligo di rimborso da parte dell'A.S.L. o del Comune di Torino dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

Nessuna obbligazione nasce in capo alle AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4 e al Comune di Torino stipulanti il presente accordo in caso di inadempimento di altri enti contraenti.

Le parti danno atto che dal presente accordo non consegue per il Comune di Torino e le AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto né di incarico con gli operatori dell'Ente.

ART. 11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Comune di Torino e le AA.SS.LL. nn. 1.2.3.4 possono in ogni momento esercitare un'attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni, al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto dal presente schema di accordo.

ART. 12 DECORRENZA E DURATA

L'accordo ha durata dal momento dell'inserimento nell'albo dei Prestatori di servizi socio sanitari sezione B) "Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità" sino al 31 dicembre del biennio successivo.

ART. 13 CONTENZIOSO

Le parti convengono che, per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.
In caso di contenzioso è competente il Foro di Torino.

ART. 14 REGISTRAZIONE

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda sanitaria locale 1

Azienda sanitaria locale 3

Azienda sanitaria locale 2

Azienda sanitaria locale 4

Comune di Torino

Per accettazione (**timbro Ente**)

Il Legale Rappresentante

Nome _____
Cognome _____

Firma _____